

N. PAC	2007-059
PROTOCOLLO N.	1284 DEL 25.05.2007
MITTENTE	ARE AREA CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTO CON GLI UTENTI - Ufficio per la tariffa doganale, per i dazi e per i regimi dei prodotti agricoli
DESTINATARI	DIREZIONI REGIONALI DIREZIONI DELLE CIRCOSCRIZIONI DOGANALI, UFFICI DELLE DOGANE E SEZIONI OPERATIVE TUTTE
OGGETTO	SETTORE CARNI BOVINE - Reg.to (CE) n. 568/2007 della Commissione del 24 maggio 2007 che modifica il Reg.to (CE) n. 996/97 recante apertura e modalità di gestione del contingente tariffario d'importazione di pezzi detti «hampes» della specie bovina, congelati, del codice NC 0206 2991.

Si richiama l'attenzione su [GU Unione Europea L 133/2007](#) che a pag 13 pubblica il [Reg.to \(CE\) n. 568/2007](#) concernente l'oggetto, in applicazione dal 1° luglio 2007.

Con detto regolamento la Commissione ha ritenuto opportuno allineare le disposizioni del Reg.to (CE) n. 996/97 (di cui al pac/1997/192 prot.n. 7605 del 07.07.1997) al Reg.to (CE) n. 1301/2006 (di cui al pac/2006/165 prot.n.7949 del 12.12.2006) e con l'occasione sopprimere le disposizioni superate.

Pertanto il Reg.to (CE) n. 996/97 è stato modificato, tra l'altro, nel modo seguente:

- all'art.1, il testo del paragr. 1 è stato sostituito dal seguente:

«1. Un contingente tariffario d'importazione comunitario di pezzi detti “hampes” della specie bovina, congelati, del codice NC 0206 29 91 è aperto ogni anno per un volume annuale di 1 500 tonnellate per periodi dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo, di seguito il “periodo contingentale”.

Il contingente reca il numero d'ordine 09.4020.»;

- all'art.1 è stato aggiunto il seguente paragrafo 6:

«6. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, per il regime di importazione di cui al paragr.3, lettera a) del presente articolo, si applicano le disposizioni del Reg.to (CE) n. 1445/95, del Reg.to (CE) n. 1291/2000 della Commissione e del capo III del Reg.to (CE) n. 1301/2006 della Commissione.

Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, per il regime di importazione di cui al paragr.3, lettera b), del presente articolo, si applicano le disposizioni dei Reg.ti (CE) n. 1445/95, n. 1291/2000 e n. 1301/2006.»

- all'art.2, i paragr.1 e 3 sono stati soppressi;

- all'art.2, paragr.2, il testo della lettera a) è stato sostituito dal seguente:

«a) nella casella 8 è indicato il paese d'origine e, per l'importazione dei quantitativi di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), è contrassegnata con una crocetta la menzione “sì”»;

- l'art.9 è stato soppresso.

Ad ogni buon fine si consiglia la consultazione del [Reg.to \(CE\) n. 568/2007](#) che si potrà visualizzare cliccando [GU Unione Europea L 133/2007](#) .

Pregasi informare i dipendenti uffici e gli operatori interessati.

**Il Direttore dell'Ufficio
Giorgio Angelini**